SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A2013

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 141.

Divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attuazione dell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione, di emanare disposizioni in materia di divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nella predetta norma costituzionale, al fine di garantirne l'imparzialità nell'esercizio delle loro peculiari funzioni, nonché di destinare ulteriori risorse al potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dell'interno e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, agli appartenenti alle Forze di polizia, ai pubblici dipendenti accreditati all'estero come agenti diplomatici o funzionari consolari è fatto divieto di iscrizione ai partiti politici.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, i militari di carriera in servizio attivo, gli appartenenti alle Forze di polizia, i pubblici dipendenti accreditati all'estero come agenti diplomatici o funzionari consolari devono assumere comportamenti che non compromettano nell'esercizio delle loro funzioni l'imparzialità dell'amministrazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, quando sono candidati ad elezioni politiche o amministrative, debbono essere posti in aspettativa o licenza speciale per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politiche di propaganda solo al di fuori dell'ambito dei rispettivi corpi o amministrazioni e, per quel che attiene agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari, al di fuori del territorio dei Paesi ove essi prestano servizio.

3. I militari di carriera in servizio attivo e gli appartenenti alle Forze di polizia non possono, quando siano in divisa, intervenire a riunioni e manifestazioni politiche, salvo che vi siano comandati per ragioni di servizio.

Art. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che facciano parte di associazioni o di organizzazioni con finalità politiche, e, in ogni caso, che siano iscritti ad organizzazioni collaterali ai partiti politici devono darne comunicazione al Ministro competente o ai rispettivi organi di autogoverno.

Art. 4.

1. Per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico logistico delle Forze di polizia, è autorizzata nell'anno finanziario 1991 la spesa di lire 37 miliardi, da utilizzare da parte del Ministero dell'interno con le modalità previste dal capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1991 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0184

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 142.

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni colpite dal terremoto verificatosi nel dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

2. Entro il 15 giugno 1991, il Ministro per il coordinamento della protezione civile valuta, in linea di massima, l'entità complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con il successivo provvedimento legislativo di cui al comma 5. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma è compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto.

3. I lavori attinenti agli interventi d'emergenza di cui al comma 1 sono considerati urgenti ed indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

4. Su indicazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento; le relative opere saranno realizzate secondo le procedure ordinarie previste dalla legislazione in materia.

5. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti per l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui si definiscano obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In attuazione della legge organica, la regione siciliana, sentiti gli enti locali ed in collaborazione con i Ministri competenti, definisce la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione, anche a completamento organico degli interventi d'emergenza. Il piano ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione della struttura edilizia, il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attività produttive. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; stabilisce altresì gli oneri a carico dello Stato, della regione e degli enti locali.

Art. 2.

1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture, è avviato, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, un programma di adeguamento antisismico, in conformità alla normativa tecnica vigente in materia. In attesa della definizione del piano organico di cui al comma 5 dell'articolo 1, le modalità di attuazione del programma sono definite, con riferimento alle situazioni d'urgenza, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 30 miliardi per l'anno 1990.

2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonché un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi il Ministro provvede d'intesa con la regione siciliana.

Art. 3.

1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, e del terremoto del 5 maggio 1990, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro. Il relativo onere,

valutato nel limite massimo complessivo di lire un miliardo, resta a carico, per quote, rispettivamente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, per la regione siciliana, e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, per la regione Basilicata.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industria di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni, viene immediatamente corrisposta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e vengono rimborsate dalla regione siciliana e dalla regione Basilicata, alle quali è concesso, rispettivamente, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e del Fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

Art. 4

1. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre 1990, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni di Augusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli e Noto della provincia di Siracusa e nei comuni di Militello in Val di Catania e Scordia della provincia di Catania. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura cureranno in appendice ai bollettini dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati, residenti o aventi sede o stabilimento nei comuni predetti, dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari o assegni bancari ricompresi nella proroga dei termini di scadenza di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Nei riguardi dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, domiciliati, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni sopra indicati, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi. Le sospensioni e proroghe disposte dal presente comma operano anche a favore delle persone fisiche e giuridiche domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 in altri comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, che siano state colpite da ordinanza sindacale di sgombero anteriormente al 31 gennaio 1991, con riferimento alle abitazioni o ai locali destinati ad attività produttive.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, numero 2), dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, in ordine alla sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 e fino al 30 giugno 1991, dei termini processuali, di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, nonché delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilate.

3. I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di sgombero, perché inagibili per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, ovvero l'inagibilità dei fabbricati, dovute al sisma. Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

4. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 1 si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. Le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati anche ad uso diverso da abitazione, nonché le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni indicati al comma 1, sono soggette, fino al 31 dicembre 1991, all'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta di cui al comma 4 ed all'imposta di registro nella misura del 2 per cento, nonché alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

6. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonché da ogni altra tassa o diritto.

7. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, nonché qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici ivi previsti, sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonché dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

8. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di credito.

9. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 3,3 miliardi per l'anno 1991, in lire 2,3 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2,2 miliardi per l'anno 1993, si provvede, relativamente al 1991, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e, relativamente al 1992 e al 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, mediante versamento dei corrispondenti importi all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991, per danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alla rete viaria e agli edifici pubblici, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato per l'anno 1991 del corrispondente importo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire e da completare, nonché il programma degli interventi necessari.

3. Entro i successivi trenta giorni le regioni, d'intesa con le autorità di bacino, integrano i programmi degli interventi tenendo conto degli schemi previsionali ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, predispongono il piano finanziario, per quanto di loro competenza, e comunicano al Ministero dei lavori pubblici i programmi di risanamento ambientale.

4. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa di lire 150 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate e delle aziende florovivaistiche, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, dichiarati eccezionali per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato di lire 120 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

6. Le provvidenze previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, sono estese alla provincia di Ferrara, entro i limiti di spesa stabiliti dallo stesso articolo.

7. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, si applicano le provvidenze e le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

8. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, non utilizzate in favore dei

comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del predetto decreto, possono essere utilizzate in favore dei comuni di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo. La quota relativa alle perizie per l'accertamento dei danni è assegnata, su richiesta, alle regioni interessate.

9. Per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette, anche istituite ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente predispone, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un apposito piano di intervento per la redazione e l'attuazione del quale è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Tutela dei terreni agricoli dagli incendi».

Art. 6.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed il termine fissato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è prorogato al 31 dicembre 1991. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Al fine di consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, il Fondo per la protezione civile è integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi è destinata agli interventi urgenti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per i gravi dissesti idrogeologici in atto e per i movimenti franosi.

3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da utilizzarsi secondo le modalità previste dall'articolo 30-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire 335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti «Reintegro fondo per la protezione civile», «Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto», «Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'articolo 30-*bis* della legge n. 38 del 1990».

Art. 7.

1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli assumibili dai comuni, dai loro consorzi e dalle province interessati in via ordinaria con la medesima Cassa depositi e prestiti.

Art. 8.

1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per l'anno 1991, di cui lire 8 miliardi destinate agli interventi previsti dalla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, lire 3 miliardi per la realizzazione delle attività di cui alla lettera *c)* del medesimo comma e lire 2 miliardi destinate al completamento del piano di risanamento del mare Adriatico di cui alla lettera *a)* del comma già citato, nonché alla redazione dei progetti ad esso relativi e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, la cui destinazione deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriatico.

2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno dell'offerta turistica di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata con priorità alle iniziative ricadenti nelle aree di operatività dell'autorità di cui al comma 1, già dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993.

3. Il finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 è concesso con le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, anche con possibilità di esame da parte delle regioni delle domande presentate entro il 31 dicembre 1990, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

4. Per il completamento dei programmi di intervento in corso adottati ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio e conseguenti necessari interventi nelle opere di adduzione idropotabile che interessano le aree urbane che risultano collegate ai fiumi Po e Adige, purché ricomprese nei territori ad elevato rischio ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, i comuni e loro consorzi ricadenti nei suddetti territori compresi nella parte terminale dei bacini idrografici del Po e dell'Adige sono autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e prestiti, o con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi. L'onere di ammortamento dei suddetti mutui, valutato in lire 12 miliardi annui a decorrere dal 1992, è posto a carico del bilancio dello Stato. La regione Veneto, ai fini degli obiettivi di cui sopra ricompresi nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Polesine, è autorizzata a realizzare operazioni di mutuo per l'ammontare complessivo di lire 20 miliardi, con onere di ammortamento valutato in lire 3 miliardi annui posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1992. Le richieste di mutuo sono presentate alle regioni interessate che le inoltrano al Ministro dell'ambiente, il quale provvede, entro venti giorni dalla richiesta, alla verifica delle compatibilità con gli obiettivi del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, tenendo conto dei piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle aree a rischio ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 349 del 1986, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Al predetto onere per il triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento «Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane del bacino del Po (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 nel triennio 1991-1993, valutato in lire 13 miliardi per l'anno 1991, in lire 70 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 80 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti «Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico», «Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale» e relativamente al 1991 utilizzando, quanto a lire 3 miliardi, parte dell'accantonamento «Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione».

6. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato a dare corso agli interventi urgenti per la riqualificazione e il risanamento ambientali nelle aree degli stabilimenti industriali di Massa Carrara e di Manfredonia. A tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno 1991, di lire 17 miliardi per gli interventi di bonifica e smaltimento dei rifiuti speciali a favore di Massa Carrara e di lire 18 miliardi a favore di Manfredonia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991, all'uopo intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, così come determinata dalla tabella *C* allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Art. 9.

1. Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, il presidente della regione siciliana provvede alle attività necessarie, con le modalità disposte dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991. Il presidente della regione siciliana subentra a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1, la contabilità speciale istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 19 del 1988 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania» viene trasferita presso la tesoreria provinciale di Palermo ed intestata «Presidente della regione siciliana: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania». I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del presidente della regione siciliana o di un funzionario dallo stesso delegato.

Art. 10.

1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente all'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1991; relativamente all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonché gli interventi urgenti nei territori della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro per i beni culturali e ambientali*

CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1990.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in matematica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario) e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli istituti di istruzione superiore);

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica);

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in matematica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il presente decreto:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in matematica, di cui alla tabella XXII, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse, è sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXII, annessa al presente decreto, firmato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in matematica sarà modificato per ciascuna università in conformità al nuovo ordinamento, con la procedura di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1990

COSSIGA

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1991
Registro n. 4 Università, foglio n. 372

TABELLA XXII

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

La durata del corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno) e non è consentita l'articolazione in moduli ridotti. I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali (quattro al terzo e tre al quarto) o negli equivalenti moduli ridotti.

Sono previsti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Uno o più degli indirizzi sopra indicati potranno essere istituiti presso le singole facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in relazione alle effettive disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché alle attrezzature ed al numero degli studenti iscritti al corso di laurea, con le modalità previste dalla vigente normativa.

Biennio di base

Sono insegnamenti obbligatori:

1° Anno:

1) Analisi matematica I.

2) Geometria I.

3) Algebra.

4) Fisica generale I.

2° Anno:

1) Analisi matematica II.

2) Geometria II.

3) Meccanica razionale.

4) Fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di «analisi matematica», «geometria» e «fisica generale» non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali: essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro anni del primo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, con modalità definite dal consiglio di corso di laurea, e preferibilmente entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indica il biennio di indirizzo ed i corsi opzionali scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

Biennio di indirizzo

Le singole facoltà, per favorire un più efficace approfondimento da parte degli studenti dei contenuti culturali dei diversi settori disciplinari e per fornire una preparazione più completa nei diversi indirizzi di laurea, potranno disporre nei loro statuti, che alcuni o tutti gli insegnamenti del secondo biennio possano essere divisi in due moduli ridotti di eguale estensione e durata.

Per ogni modulo ridotto sarà previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Il titolare di un insegnamento dovrà comunque svolgere in ogni anno accademico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti, i consigli di corso di laurea ed i consigli di facoltà cureranno che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

Nei piani di studio degli studenti, potranno essere inclusi singoli moduli ridotti.

Singoli moduli ridotti potranno essere indicati nello statuto come obbligatori per tutti gli studenti o per gli studenti di un particolare indirizzo di laurea, secondo le norme dei successivi paragrafi.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Sono insegnamenti obbligatori, comuni a tutti gli indirizzi:

1) istituzioni di geometria superiore;

2) istituzioni di analisi superiore;

3) istituzioni di fisica matematica.

Nel caso che i predetti insegnamenti siano divisi in moduli ridotti potrà essere seguito, da parte dello studente, un solo modulo ridotto di ciascun insegnamento.

Le facoltà indicheranno nei loro statuti i corsi (annuali e/o semestrali) caratterizzanti ciascun indirizzo di cui ai gruppi *A)*, *B)*, *C)*, *D)*, *E)*, *F)*, di seguito riportati.

In questi gruppi lo studente dovrà scegliere gli insegnamenti come specificato per ciascun indirizzo.

Gli insegnamenti dei predetti gruppi *A)*, *B)*, *C)*, *D)*, *E)*, *F)*, potranno essere sostituiti negli statuti con insegnamenti che abbiano le stesse finalità e analogo contenuto culturale purché compresi nell'ordinamento didattico nazionale.

Per quanto riguarda gli insegnamenti opzionali (moduli ridotti o insegnamenti annuali) a scelta dello studente, non si potrà superare l'equivalente di due insegnamenti annuali e non si potrà essere al di sotto dell'equivalente di un insegnamento annuale.

Tale scelta dovrà essere operata dallo studente fra i corsi attivati di un apposito elenco predisposto dalla facoltà ed inserito in statuto, ovvero tra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della stessa facoltà o di altre facoltà, purché coerenti con il piano di studi.

Gli eventuali rimanenti moduli ridotti per raggiungere l'equivalente dei previsti sette corsi annuali, tenuto conto della possibile suddivisione in moduli ridotti degli insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, saranno determinati dalla facoltà per ogni indirizzo e riportati in statuto.

Indirizzo generale

Lo studente dovrà sceglire, tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale o due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) Algebra superiore.
Geometria superiore.

B) Analisi superiore.

C) Analisi numerica.
Calcolo delle probabilità.
Fisica matematica.

A questo scopo, nel caso di articolazione in moduli ridotti degli insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, potranno essere utilizzati gli ulteriori moduli ridotti degli stessi insegnamenti. In tal caso l'insegnamento di «istituzioni di geometria superiore» si considera appartenente al gruppo *A)* l'insegnamento di «istituzioni di analisi superiore» si considera appartenente al gruppo *B)* e l'insegnamento di «istituzioni di fisica matematica» si considera appartenente al gruppo *C)*.

Indirizzo didattico

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, due insegnamenti o un numero equivalente di moduli ridotti nel seguente gruppo *D)* ed un insegnamento o due moduli ridotti nel seguente gruppo *E)*:

D) Didattica della matematica.
Logica matematica.
Matematiche complementari.
Storia della matematica.

E) Calcolo delle probabilità.
Analisi numerica.
Statistica matematica.
Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici.

Indirizzo applicativo

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, almeno tre moduli ridotti nel seguente gruppo *F)*:

F) Analisi numerica.
Calcolo delle probabilità.
Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici.
Ricerca operativa.

Le facoltà determineranno nei loro statuti gli altri insegnamenti (annuali o ridotti) che debbono essere seguiti dagli studenti dell'indirizzo applicativo, anche in relazione a diversi orientamenti professionali di questo indirizzo. Tali orientamenti sono inseriti negli statuti delle università secondo la normativa vigente.

Le singole facoltà potranno disporre che taluni insegnamenti del secondo biennio siano accompagnati da esercitazioni che ne costituiscano parte integrante.

L'esame di laurea deve comprendere, secondo modalità che saranno stabilite dalle singole facoltà, la discussione di una dissertazione scritta nonché la discussione di una o più tesine orali. A giudizio delle singole facoltà potrà richiedersi anche un esame di cultura generale sulle scienze matematiche.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

Le facoltà, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, possono approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto dallo statuto. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studi.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

RUBERTI

91A1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1991.

Sostituzione del commissario straordinario al comune di San Lorenzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1990 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Francesco Musolino;

Considerato che motivi di servizio non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Ielo è nominato commissario straordinario al comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Francesco Musolino con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti, a decorrere dal 19 gennaio 1991.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A1982

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 1991.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 2 maggio 1991, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 93.260 a L. 91.506 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali diverse dell'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 9.326 a L. 9.150,60 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimate in lire 215 miliardi per il 1991 e in lire 323 miliardi per gli anni successivi, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti emanati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

91A2016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 1990.

Modalità per l'esecuzione dei rimborsi, mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, assoggettato a tassazione separata, derivante dalla riliquidazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, delle indennità equipollenti nonché di altre indennità e somme.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 settembre 1985, n. 482, concernente, fra l'altro, norme modificative del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto;

Considerato che l'art. 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, prevede che ai rimborsi d'ufficio, di cui al comma 3 del citato art. 2-*bis*, deve provvedersi tramite la procedura automatizzata prevista dall'art. 42-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Tenuto conto che, per la determinazione delle modalità per l'esecuzione dei rimborsi mediante la procedura predetta, occorre procedere, a norma dell'ultimo comma del citato art. 42-*bis*, all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali e i centri di servizio delle imposte dirette, in sede di liquidazione dell'imposta sulle indennità di fine rapporto e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provvedono alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, secondo le modalità di cui all'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante la formazione di apposite liste di rimborso distinte per anno d'imposta e per comune del distretto contenenti, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità, dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione modello 740 originante il rimborso dell'imposta e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

Nella formazione delle liste di rimborso, gli uffici controllano la rispondenza tra i dati riportati sulle liste e quelli risultanti dalla liquidazione effettuata sulla base della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta e allegata al modello 740.

Gli originali delle liste di rimborso sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce e sono inviati al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, mentre le corrispondenti copie vengono archiviate presso l'ufficio per i successivi riscontri.

Art. 2.

Sulla base delle liste di rimborso di cui all'art. 1 il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, utilizzando i propri sistemi di elaborazione, forma supporti magnetici contenenti gli elementi necessari al successivo svolgimento della procedura automatizzata.

Per l'identificazione degli elementi concernenti le singole partite di rimborso, il predetto centro si avvale dei dati contabili memorizzati a seguito della procedura di trattamento dei modelli 740, nonché dei dati anagrafici, relativi ai contribuenti interessati, in possesso dell'anagrafe tributaria e degli altri dati comunicati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio.

I supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente per periodo d'imposta, contengono, per ciascun ufficio e centro di servizio delle imposte dirette e per ciascun comune compreso nella circoscrizione dell'ufficio, cognome, nome, luogo e data di nascita del contribuente, nonché l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione del mod. 740 originante la liquidazione dell'imposta, della lista in cui esso è riportato e dell'importo da rimborsare.

L'ammontare degli interessi calcolati dal centro informativo a norma dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato.

I supporti, recanti anche l'indicazione della data entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati gli ordinativi diretti collettivi di pagamento, sono periodicamente inviati alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 2, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, provvede alla redazione in duplice copia degli elenchi di rimborso previsti dal terzo comma dell'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato per ciascuna partita del numero di vaglia cambiario di cui al successivo art. 6.

Ciascun elenco deve essere corredato di un frontespizio sul quale sono evidenziati il numero identificativo dell'elenco, l'indicazione dell'ufficio o centro di servizio delle imposte dirette, il periodo d'imposta di riferimento, la data entro la quale l'ordinativo deve essere formato, il riepilogo degli importi da rimborsare e degli interessi da corrispondere, nonché il numero delle partite comprese nell'elenco.

Gli elenchi così redatti, ciascun foglio dei quali è contrassegnato dalla Banca d'Italia con un timbro identificativo, sono ritirati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che cura la predisposizione di una ulteriore copia da distribuire agli uffici interessati.

La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, provvede alla custodia dei supporti magnetici ricevuti, garantendone la sicurezza durante le fasi della procedura automatizzata.

Art. 4.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ricevuti gli elenchi di rimborso, controlla la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste contenute negli elenchi stessi, nonché l'esattezza del computo degli interessi; eseguiti tali controlli gli elenchi sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce.

In base agli elenchi di cui al comma precedente, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento apponendovi l'indicazione della data dalla quale può iniziare il pagamento.

Sulla base di apposito decreto del Ministro delle finanze che dispone con riferimento a ciascun ufficio e centro di servizio delle imposte dirette l'impegno della spesa relativa alla parte sorte, l'impegno della spesa relativa alla parte interessi calcolata dal centro informativo e il numero delle partite da rimborsare, nonché il contemporaneo pagamento, autorizzando la emissione dei relativi titoli, la Direzione generale delle imposte dirette forma ordinativi diretti collettivi di pagamento separatamente per il rimborso d'imposta e per il pagamento degli interessi a norma del quarto comma dell'art. 42-*bis* e del secondo comma dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 5.

La Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, ricevuti il decreto ministeriale e gli ordinativi di pagamento, procede ai controlli previsti nell'art. 6 della legge 31 maggio 1977, n. 247 e, effettuata la prescritta contabilizzazione, trasmette gli ordinativi stessi alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza.

Art. 6.

La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, procede all'estinzione degli ordinativi ricevuti mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.

A tal fine provvede a effettuare la quadratura tra l'importo dell'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici di cui all'art. 3 del presente decreto.

Procede quindi alla stampa dei vaglia cambiari di cui al primo comma, nei termini di cui all'art. 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247, riportandovi altresì luogo e data di nascita del beneficiario.

Ciascun vaglia non può essere di taglio superiore a dieci milioni di lire.

Alla spedizione del vaglia provvede direttamente la sezione con le modalità di cui al sesto comma dell'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, accludendo nella stessa busta un modulo che, riporta cognome, nome e indirizzo del beneficiario, nonché l'indicazione della causale del rimborso con riferimento al periodo d'imposta per il quale viene eseguito, il numero identificativo dell'elenco nel quale la partita risulta inclusa, il dettaglio dell'importo del vaglia e il numero di codice fiscale del contribuente, nonché eventuali altre informazioni attinenti al rimborso. Dell'avvenuta spedizione la sezione darà notizia al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette mediante apposita comunicazione.

Qualora la sezione rilevi nell'ordinativo errori e inesattezze che ne comportano la modificazione, lo restituisce all'amministrazione emittente secondo la vigente normativa.

Art. 7.

I vaglia cambiari per qualsiasi causa non recapitati e restituiti dal servizio postale alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, sono estinti d'ufficio e il controvalore è riversato al capo X sul cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. Le distinte relative a tali versamenti non sono soggette al visto della ragioneria provinciale dello Stato.

Le relative quietanze cumulative sono periodicamente trasmesse, unitamente a liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati in corrispondenza di ciascun elenco di rimborso, al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che dà comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici e ai centri di servizio delle imposte dirette per consentire l'annotazione del mancato rimborso.

In caso di mancato incasso per inesatta indicazione dei dati anagrafici, il contribuente può rivolgersi all'ufficio delle imposte dirette competente al trattamento del mod. 102 da cui origina il rimborso, ovvero all'ufficio delle imposte dirette competente per territorio nel caso di liquidazione operata dal centro di servizio, per ottenere una attestazione, sottoscritta dal titolare dell'ufficio e liberatoria per la Banca d'Italia alla quale deve essere consegnata, che riporti gli esatti estremi identificativi del beneficiario.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica a tutti i mod. 102 presentati per le indennità di fine rapporto e le altre indennità e somme di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e assoggettate alla legge 26 settembre 1985, n. 482.

Roma, 17 ottobre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 482/1985, recante modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita, è entrata in vigore il 1° ottobre 1985.

— Il testo dell'art. 2-*bis*, commi 3 e 4, del D.L. n. 69/1989 è il seguente:

«3. In deroga al disposto del primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente è effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennità è indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso art. 38.

4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

— Il testo dell'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, è il seguente:

«Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a norma dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Entro l'anno solare successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calacolati a norma del successivo art. 44-*bis*. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostiuisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici

nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro».

Note all'art. 1:

— L'art. 16, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n. 917/1986, così recita:

«L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: *a)* trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere *a)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese le indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile».

— Il testo dell'art. 2-*bis*, comma 3, del D.L. n. 69/1989 è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 485/1985 è il seguente:

«Le disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo quarto comma, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificata dall'art. 1 della presente legge, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o, se questa era stata presentata anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'art. 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente, al 31 dicembre 1981, è stata presentata tempestivamente la suddetta istanza. In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta.

Le indennità e le altre somme anteriormente corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio sono riliquidate ai sensi del precedente comma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'art. 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto art. 37.

Per i rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le somme spettanti a titolo di indennità di fine rapporto non siano state in tutto o in parte corrisposte, si applicano le norme contenute nella presente legge.

Per la liquidazione dell'imposta relativa alla indennità e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 l'ammontare complessivo di esso è ridotto, per ciascun anno preso a base di commissurazione, di lire:

a) 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-76;
b) 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-79;
c) 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-82.

La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al 1° comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'art. 42-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

L'istanza può essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi.

Fuori dalle ipotesi di cui al 1° comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) non si procede alla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della maggiore imposta dovuta sulle indennità e alle somme già corrisposte né ad accertamento d'ufficio della imposta dovuta sulle predette indennità e altre somme assoggettate a ritenuta;

b) non è più dovuta la maggiore imposta liquidata ai sensi del predetto art. 36-*bis* ed iscritta a ruolo se alla anzidetta data non è stata ancora pagata o se non è decorso il termine per il ricorso contro il ruolo né l'imposta accertata d'ufficio se, ricorrendone le medesime condizioni, sulle indennità ed altre somme già corrisposte è stata operata la ritenuta;

c) l'imposta accertata dall'ufficio relativa a indennità e altre somme già corrisposte e non assoggettate a ritenuta è liquidata secondo le disposizioni dell'art. 2;

d) si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle indennità e altre somme anteriormente corrisposte anche a titolo di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva dalle norme vigenti prima della predetta data».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 44-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 è il seguente:

«Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-*bis*, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.

Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-*bis*, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42-*bis*. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

La quietanza relativa all'ordinamento per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 42-*bis*, quarto comma.

Gli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta e quelli corrispondenti per il pagamento degli interessi sono estinguibili a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui gli ordinativi stessi sono stati emessi».

Nota all'art. 5:

— L'art. 6 della legge n. 247/1977 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) così recita:

«La ragioneria centrale del Ministro delle finanze, prima di trasmettere gli ordinativi diretti collettivi di cui agli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza, verifica la esatta imputazione della spesa, l'esistenza della disponibilità di stanziamento, nonché la corrispondenza fra gli importi complessivi indicati negli elenchi, rispettivamente per rimborso d'imposta e per interessi, e l'importo del relativo ordinativo».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 247/1977 è il seguente:

«All'emissione dei vaglia cambiari di cui agli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria di cui al precedente articolo provvede entro sei mesi dalla data di emissione degli ordinativi. Gli ordinativi emessi e per i quali non sia possibile l'estinzione totale entro la chiusura dell'esercizio finanziario devono essere trasportati al nuovo esercizio per l'intero importo, rimanendone esclusa l'estinzione parziale.

I vaglia cambiari restituiti alla predetta sezione di tesoreria provinciale a causa di mancato recapito o per qualsiasi altra ragione vengono estinti dalla sezione medesima e il relativo controvalore viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia vengono disciplinati i rapporti relativi all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia cambiari emessi ai sensi della presente legge».

91A1983

DECRETO 3 maggio 1991.

Modalità di versamento al concessionario delle imposte Irpef, Irpeg e Ilor dovute sulla base di dichiarazioni integrative, per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che integrando l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consente ai contribuenti diversi dai sostituti di imposta di presentare dichiarazioni integrative sui redditi;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con il quale si stabilisce che in caso di presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la soprattassa rispettivamente del 15, del 30 o del 60 per cento a seconda del momento in cui viene corrisposta la maggiore imposta dovuta;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito nella legge 25 marzo 1991, n. 102, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze analiticamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1991, con il quale, tra l'altro, si dispone la temporanea utilizzazione della distinta Mod. 1, Modul. F., Riscossione, n. 1, e del bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modul. F., Riscossione, n. 11, per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta, di cui agli articoli 3 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l'obbligo, per i contribuenti, di utilizzare apposita distinta di versamento conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l'obbligo, per i contribuenti, di utilizzare appositi bollettini di conto corrente postale conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Visto l'art. 14, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per definire le modalità per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa e delle relative penalità;

Ritenuta la necessità di predisporre un apposito modello di distinta per il versamento al concessionario delle entrate di cui alle citate leggi numeri 408 e 102;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1989, con il quale è stato approvato il bollettino di conto corrente postale Mod. 11 e considerato che lo stesso stampato può essere utilizzato anche per il versamento delle imposte integrative e delle imposte sostitutive;

Visto il conforme parere della commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, adottato nell'adunanza del 23 aprile 1991, prot. n. 054;

Decreta:

Art. 1.

Vanno eseguiti al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del versante i versamenti:

a) delle maggiori imposte e delle soprattasse dovute in base a dichiarazione integrativa a norma dell'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito nella legge 25 marzo 1991, n. 102;

c) dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sulla rivalutazione dei beni dell'impresa, sulle riserve e sui fondi in sospensione d'imposta, prevista dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

Art. 2.

Per il versamento al concessionario delle imposte indicate all'art. 1, deve essere utilizzata la distinta di versamento Mod. 8, Modulario F., Riscossione n. 8, conforme a quella riportata nell'allegato 1 al presente decreto o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modulario F., Riscossione, n. 11.

La distinta Mod. 8, predisposta con una grafica di colore giallo, è allestita in duplice copia su carta autocopiante o carbonata, la prima delle quali è trattenuta dal concessionario, mentre la seconda è consegnata al contribuente per la successiva allegazione alla dichiarazione dei redditi.

Le informazioni relative alle sanzioni per erronea compilazione della distinta, all'elencazione dei codici tributo e alle avvertenze per la compilazione del modello stesso sono stabilite con apposite istruzioni ministeriali.

I contribuenti che presentano congiuntamente una dichiarazione integrativa devono compilare separate distinte di versamento, limitatamente ai versamenti dell'imposta locale sui redditi di cui all'art. 1, lettera *a)*.

Il periodo di riferimento da riportare sul modello di versamento o sul bollettino di conto corrente postale è l'anno per il quale si versa l'imposta, nella forma AA. AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno cui si riferisce il versamento vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale a cavallo di due anni solari, vanno riportate le ultime due cifre dei due anni cui si rifersice il versamento.

Art. 3.

Per i versamenti previsti dall'art. 1, sono istituiti i seguenti codici tributo e gruppi:

Cod. 4006 Gruppo 44 - imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione;

Cod. 2122 Gruppo 44 - imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione;

Cod. 3023 Gruppo 44 - imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta da società semplici e associazioni, indicate analiticamente in dichiarazione;

Cod. 4120 Gruppo 46 - imposta sostitutiva Irpef e Ilor sulla rivalutazione dei beni d'impresa;

Cod. 2120 Gruppo 47 - imposta sostitutiva Irpeg e Ilor sulla rivalutazione dei beni d'impresa;

Cod. 4121 Gruppo 48 - imposta sostitutiva Irpef e Ilor sulle riserve e sui fondi in sospensione d'imposta;

Cod. 2121 Gruppo 49 - imposta sostitutiva Irpef e Ilor sulle riserve e sui fondi in sospensione d'imposta e soggetti a maggiorazione di conguaglio;

Cod. 4014 Gruppo 50 - Irpef in base a dichiarazione integrativa;

Cod. 2123 Gruppo 51 - Irpeg in base a dichiarazione integrativa;

Cod. 3024 Gruppo 52 - Ilor in base a dichiarazione integrativa;

Cod. 4015 Gruppo 53 - soprattassa Irpef in base a dichiarazione integrativa;

Cod. 2124 Gruppo 53 - soprattassa Irpeg in base a dichiarazione integrativa;

Cod. 3025 Gruppo 53 - soprattassa Ilor in base a dichiarazione integrativa.

Art. 4.

Le somme riscosse per versamento diretto dal concessionario devono essere riversate, al netto delle commissioni spettanti, secondo le modalità e le scadenze previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 5.

Per la registrazione dei dati di riscossione e per l'acquisizione dei relativi supporti magnetici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989, e nel decreto ministeriale 6 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

MODULARIO
Finanze Riscossione 8

Mod. 8

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DEI TRIBUTI INDICATI NELLE AVVERTENZE

attenzione: scrivere a macchina o stampatello

DICHIARANTE					
COGNOME DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)	STATO CIVILE	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)			
RESIDENTE IN — COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO			

CONIUGE			
COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)	

PERIODO DI RIFERIMENTO 19__ 19__

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO TRIBUTO	INTERESSI	TOTALE (a)
		.000	.000	.000

SOPRATASSA		
CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO (b)
		.000

TOTALE DA VERSARE (a+b) .000

CODICI CONTRIBUENTI

DICHIARANTE

PROV	COMUNE	CODICE	CC

CONIUGE

PROV	COMUNE	CODICE	CC

Importante: vedere a tergo le avvertenze

DATA		
giorno	mese	anno

Firma

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione dei redditi)		
PROVINCIA (sigla)	C S O UFFICIO DI	CODICE

Zona riservata al concessionario

Data giorno mese anno ____ Codice Concessione ____

Emessa/e quietanza/e serie ____________

dal n. ____________ al n. ____________

PER IL CONCESSIONARIO

MODULARIO
Finanze Riscossione 8

Mod 8

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DEI TRIBUTI INDICATI NELLE AVVERTENZE

DICHIARANTE

COGNOME DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)	STATO CIVILE
		1		

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)

RESIDENTE IN	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO

CONIUGE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
		1	

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)

PERIODO DI RIFERIMENTO 19 ___ 19 ___

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO TRIBUTO	INTERESSI	TOTALE (a)
		.000	.000	.000

SOPRATASSA		
CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO (b)
		.000

TOTALE DA VERSARE (a + b) .000

CODICI CONTRIBUENTI

DICHIARANTE

PROV	COMUNE	CODICE	CC

CONIUGE

PROV	COMUNE	CODICE	CC

Importante: vedere a tergo le avvertenze

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione dei redditi)

PROVINCIA (sigla)	C S O UFFICIO DI	CODICE

Zona riservata al concessionario

Emessa/e quietanza/e per l'importo indicato nel **TOTALE DA VERSARE**

FIRMA

PER IL CONTRIBUENTE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ED. 1991

AVVERTENZE

Spazio a disposizione del Ministero delle Finanze

91A2032

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 aprile 1991.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 403111 dell'11 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1991, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America - mill. 1991;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America - mill. 1991, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1991 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 30 aprile 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A2042

DECRETO 27 aprile 1991.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 403111 dell'11 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1991, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del «V centenario della scoperta dell'America» e se ne fissa il contingente;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni é privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 celebrative del «V centenario della scoperta dell'America», nella misura massima dell'80% del contingente stabilito nel decreto ministeriale n. 403111 indicato nelle premesse, entro il 31 dicembre 1991, mediante il versamento di L. 26.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «ordinaria» e di L. 51.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica», piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Sezione Zecca del rimanente 20% delle monete in questione, alle condizioni suddette, la cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, tale quantitativo di monete all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La direzione della Zecca verserà mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il corrispondente controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 80

91A2043

DECRETO 27 aprile 1991.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 celebrative dei «2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 403110 dell'11 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1991, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative dei «2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio»;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative dei «2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1991 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 30 aprile 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A2044.

DECRETO 27 aprile 1991.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative dei «2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 403110 dell'11 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1991, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative dei «2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio» e se ne fissa il contingente;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 celebrative dei «2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio» entro il 31 dicembre 1991, mediante il versamento di L. 26.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «ordinaria» e di L. 51.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica», piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Sezione Zecca, alle condizioni suddette, la cassa speciale è autorizzata a conseguire, a titolo di cauta custodia, il 20% del contingente previsto al 1° comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 11 febbraio 1991; citato nelle premesse, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La direzione della Zecca verserà mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il corrispondente controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 81

91A2045

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 29 aprile 1991, n. 10.

Applicazione del regolamento CEE n. 2727/90 del 25 settembre 1990.

Facendo seguito alla circolare di questo Ministero n. 31 del 3 ottobre 1990, si comunica che dal 1° maggio 1991 — data dell'entrata in vigore dell'Accordo tra le Comunità europee e la Romania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica — si applicano nei riguardi della Romania stessa le disposizioni del regolamento CEE del Consiglio n. 2727/90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 262 del 26 settembre 1990. Pertanto le uniche restrizioni quantitative che gli Stati membri possono mantenere sono quelle applicabili alle importazioni da Paesi terzi (regolamento CEE n. 288/82, e successive modifiche), che sono comunque sospese fino al 31 dicembre 1991.

Il Ministro: LATTANZIO

91A2022

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, recante: «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991».

Il decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, recante: «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 5 marzo 1991.

91A2007

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di ingegneria:
fondamenti di informatica;
analisi matematica;
economia ed organizzazione aziendale.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Scuola superiore lingue moderne interpreti e traduttori (Forlì):
linguistica generale ed applicata.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:
optoelettronica;
algebra.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:
biblioteconomia;
didattica delle lingue moderne;
filosofia della politica;
filosofia morale;
grammatica greca e latina;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
letteratura latina;
sociologia delle comunicazioni di massa.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:
economia e politica monetaria.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
lingua francese (c.d.l. economia e commercio);
lingua inglese (c.d.l. economia e commercio).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
esperimentazioni di fisica I;
laboratorio di fisica.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:
fondamenti di informatica;
fondamenti di informatica;
progettazione e costruzione di macchine speciali.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:
economia politica;
diritto agrario comparato;
diritto internazionale;
papirologia ed epigrafia giuridica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di agraria:
fertilità del suolo e nutrizione delle piante.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
lingua francese.

Facoltà di sociologia:
antropologia culturale;
metodologia e tecnica della ricerca sociale.

Facoltà di architettura:
istituzioni di matematica;
composizione architettonica (prima annualità).

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto privato;
facoltà di scienze politiche;
microeconomia.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di lettere e filosofia:
storia del teatro e dello spettacolo.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia:
sociologia urbana e rurale.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di economia e commercio:
tecnica bancaria e professionale;
economia politica II.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:
letteratura francese moderna e contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1990

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100374/1.27.5. dell'8 marzo 1991 l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte dell'«Associazione italiana per la ricerca sul cancro» la donazione della somma di L. 65.000.000 a favore del dipartimento di genetica, biologia generale e molecolare con l'onere di utilizzare tale somma per la ricerca relativa al progetto «Modulazione dell'espressione genica in cellule trasformate da virus oncongeni a DNA».

91A1992

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare alcune eredità

Con decreto del prefetto di Milano n. 106 del 14 febbraio 1991 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della prof.ssa Maria Giovanardi, deceduta a Milano il 26 febbraio 1990, una quota di eredità costituita da denaro, titoli e mobili del valore stimato di L. 33.500.000.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4944 del 20 novembre 1990 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.na Anna Maria Piccoli, deceduta a Tirano il 21 agosto 1989, l'eredità costituita da azioni, gioielli e beni mobili del valore stimato di L. 18.000.000 circa.

91A1994

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 4966 del 19 novembre 1990 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.na Giuseppina Fanti, deceduta a Torino il 2 febbraio 1990, un legato costituito dalla somma di L. 10.000.000.

91A1995

Autorizzazione alla seconda Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 33601/90 del 9 novembre 1990 l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Sara Rossi ved. Sommavilla la donazione di una biblioteca specialistica, costituita da libri e riviste, del valore commerciale dichiarato di L. 1.076.000, da destinare alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni «affinché possa rappresentare stimolo allo studio e aiuto dottrinale per la formazione dei cultori della materia».

91A1993

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 13/91 del 14 febbraio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione genitori contro le leucemie e tumori infantili «Noi per voi» la donazione di apparecchiature scientifiche del valore di L. 18.000.000 a favore del dipartimento di pediatria, clinica pediatrica III reparto di ematologia pediatrica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 14/91 del 14 febbraio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Sipea S.p.a. la donazione di varie apparecchiature del valore complessivo di L. 67.510.000 a favore dell'istituto di clinica demosifilopatica, insegnamento di malattie infettive.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 15/91 del 14 febbraio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Lega italiana per la lotta contro i tumori la donazione della somma di L. 1.000.000 a favore del dipartimento di fisiopatologia clinica, sezione di radiobiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 16/91 del 14 febbraio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 50.000.000 a favore del dipartimento di pediatria per l'allestimento di due stanze per terapia subintensiva da destinare alla clinica pediatrica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 17/91 del 14 febbraio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Mellin la donazione di un apparecchio scientifico del valore di L. 2.819.408 a favore del dipartimento di pediatria, clinica pediatrica I sezione neonati-Nursery.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11221 del 14 febbraio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Apple Computer S.p.a. la donazione di tre postazioni studenti del sistema operativo «Macintosh» del valore di L. 32.000.000 da destinare al centro linguistico di Ateneo.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11222 del 14 febbraio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 55.000.000 da destinare alla sezione di gastroenterologia del dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11223 del 14 febbraio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica la donazione della somma di L. 8.000.000 da destinare al dipartimento di energetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11224 del 14 febbraio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Istituto nazionale di riposo e cura per gli anziani la donazione della somma di L. 7.000.000 da destinare al laboratorio di radiologia del dipartimento di fisiopatologia clinica.

91A1996

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Istituto di ricerca virologica Oretta Bartolomeo Corsi», in Firenze.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1991, registro n. 3 Università, foglio n. 391, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Istituto di ricerca virologica Oretta Bartolomeo Corsi», con sede in Firenze, e ne è stato approvato il relativo statuto.

91A1991

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 12 aprile 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 16° Miad che avrà luogo a Milano dal 4 maggio 1991 al 7 maggio 1991.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'Abacus '91 che avrà luogo a Milano dal 9 maggio 1991 al 13 maggio 1991.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nello Star - Salone internazionale del tessile, che avrà luogo a Milano dal 16 maggio 1991 al 19 maggio 1991.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Chibidue '91 che avrà luogo a Milano dal 31 maggio 1991 al 3 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Settimana internazionale di Fiera Milano che avrà luogo a Milano dall'11 giugno 1991 al 15 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Come che avrà luogo a Milano dal 12 giugno 1991 al 15 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Tramag - 22° Salone internazionale della logistica industriale, che avrà luogo a Padova dal 13 giugno 1991 al 16 giugno 1991.

91A1986

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 14 aprile 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mustang confezioni*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Cecchina (Roma) e Oriolo Romano (Viterbo), licenziati dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 19 dicembre 1990 al 18 giugno 1991;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 2 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olin div. Winchester*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 30 giugno 1989 al 13 gennaio 1990:

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 3 luglio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio La Rocca*, con sede in Castelleone di Suasa (Ancona) e stabilimento di Castelleone di Suasa (Ancona), licenziati dal 21 maggio 1987:

periodo: dal 21 novembre 1990 al 20 maggio 1991;
CIPI 27 novembre 1986: dal 2 aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

4) Lavoratori dell'azienda *Ditta Calzaturificio Master*, con sede in Campi Salentina (Lecce) e stabilimento di Campi Salentina (Lecce), licenziati dal 31 maggio 1989 al 30 novembre 1989:

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 30 maggio 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° giugno 1986;
causa: crisi aziendale.

5) Lavoratori dell'azienda *Ditta Calzaturificio Master*, con sede in Campi Salentina (Lecce) e stabilimento di Campi Salentina (Lecce), licenziati dal 31 maggio 1989 al 30 novembre 1989:

periodo: dal 31 maggio 1990 al 30 novembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° giugno 1986;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siccet*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 15 dicembre 1990 al 14 giugno 1991;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Viplastik*, con sede in Napoli-Secondigliano e stabilimenti di Napoli-Secondigliano, licenziati dal 22 novembre 1986 al 21 novembre 1988:

periodo: dal 17 novembre 1990 al 16 maggio 1991;
CIPI 27 aprile 1984: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.S.M.E.T.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 15 gennaio 1987 al 13 gennaio 1989:

periodo: dal 9 gennaio 1991 all'8 luglio 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. De Concilio*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo di Napoli (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1981:

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 6 giugno 1991;
CIPI 24 giugno 1978: dal 7 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1981.

5) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Manifatture tessili Vittoria & C.*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 15 dicembre 1988 al 4 gennaio 1990:

periodo: dal 16 dicembre 1989 al 15 giugno 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 16 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 aprile 1990, n. 11096/36.

6) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Manifatture tessili Vittoria & C.*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 15 dicembre 1988 al 4 gennaio 1990:

periodo: dal 16 giugno 1990 al 15 dicembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 16 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 ottobre 1990, n. 11341/13.

7) Lavoratori dell'azienda *Ditta Moccia Irme*, con sede in Napoli e stabilimento di Calvi Risorta (Caserta), licenziati dal 20 giugno 1989 al 19 dicembre 1989:

periodo: dal 20 giugno 1990 al 19 dicembre 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 6 giugno 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lloyd's confezioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 gennaio 1986:

periodo: dal 29 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
CIPI 28 dicembre 1986: dal 29 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lloyd's confezioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 gennaio 1986:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 luglio 1990;
CIPI 28 dicembre 1986: dal 29 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lloyd's confezioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 gennaio 1986:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 gennaio 1991
CIPI 28 dicembre 1986: dal 29 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Proinco*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Empoli (Firenze), licenziati dal 7 aprile 1990 al 6 ottobre 1990:

periodo: dal 7 ottobre 1990 al 6 aprile 1991;
CIPI 26 settembre 1990: dal 10 aprile 1989;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.E.I.*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 28 gennaio 1987:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 gennaio 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 28 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.P.A. - Società italiana prodotti alimentari*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 16 marzo 1987:

periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 novembre 1986;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio G. & G. di Pastore A. & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 22 aprile 1987:

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 22 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Goti Nazzareno*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimenti di Capalle di Campi Bisenzio (Firenze) e Comeana di Carmignano (Firenze), licenziati dal 15 aprile 1990 al 14 ottobre 1990:

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 20 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gondrand S.n.t.*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, licenziati dal 4 maggio 1990 al 4 novembre 1990:

periodo: dal 5 novembre 1990 al 4 maggio 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nova Tecno*, con sede in Mignano Montelungo (Caserta) e stabilimento di Mignano Montelungo (Caserta), licenziati dal 6 aprile 1987:

periodo: dal 6 ottobre 1990 al 5 aprile 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 18 agosto 1987;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Omil*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 aprile 1984 all'8 gennaio 1989:

periodo: dall'8 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tubi Meriflex*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 19 settembre 1984 al 4 dicembre 1988:

periodo: dal 30 novembre 1990 al 29 maggio 1991;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Licam*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), licenziati dal 5 gennaio 1986 al 29 dicembre 1988:

periodo: dal 25 dicembre 1990 al 24 giugno 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sudterminal*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 21 ottobre 1987 al 21 ottobre 1988:

periodo: dal 17 ottobre 1990 al 16 aprile 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mercato minuterie*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 7 dicembre 1987 al 10 dicembre 1988:

periodo: dal 7 dicembre 1990 al 6 giugno 1991;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 9 settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture ceramiche dei Visconti di Capodimonte*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 13 settembre 1985:

periodo: dal 3 marzo 1991 al 20 giugno 1991;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 21 marzo 1991 al 20 giugno 1991;
CIPI 30 marzo 1983: dal 25 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 15 ottobre 1983:

periodo: dal 21 marzo 1991 al 20 giugno 1991;
CIPI 24 giugno 1978: dal 2 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lesa sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), licenziati dal 3 aprile 1985:

periodo: dal 20 marzo 1991 al 19 settembre 1991;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.C.M. - Minturno contenitori metallici*, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento di Scauri di Minturno (Latina), licenziati dal 15 dicembre 1982:

periodo: dal 19 settembre 1990 al 18 marzo 1991;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *Soc. Istituto nazionale ciechi di guerra*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 28 aprile 1986 al 18 ottobre 1988:

periodo: dal 14 aprile 1990 al 13 ottobre 1990,
CIPI 5 maggio 1983: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *Soc. Istituto nazionale ciechi di guerra*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 28 aprile 1986 al 18 ottobre 1988:

periodo: dal 14 ottobre 1990 al 13 aprile 1991;
CIPI 5 maggio 1983: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. B.L. Industria bottoni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 25 luglio 1986:

periodo: dal 19 gennaio 1991 al 18 luglio 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *Plastotherm*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone), licenziati dal 2 luglio 1985:

periodo: dal 6 gennaio 1991 al 5 luglio 1991;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiere Saffa*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone), licenziati dal 31 gennaio 1989 al 29 luglio 1989:

periodo: dal 30 gennaio 1991 al 29 luglio 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 2 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Arcom*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 27 febbraio 1987:

periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1990.

9) Lavoratori dell'azienda *S.c.r.l. Alimentar sud*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 30 aprile 1990 al 30 ottobre 1990:

periodo: dal 31 ottobre 1990 al 30 aprile 1991;
CIPI 28 giugno 1990: dal 1° giugno 1989;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Igino Poggi eredi*, con sede in Roma e stabilimento di Tivoli (Roma), licenziati dal 16 gennaio 1990 al 14 luglio 1990:

periodo: dal 15 luglio 1990 al 14 gennaio 1991;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° luglio 1988;
causa: crisi aziendale.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ori Martin sud*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), licenziati dal 15 giugno 1990 al 14 dicembre 1990:

periodo: dal 15 dicembre 1990 al 14 giugno 1991;
CIPI 12 aprile 1990: dal 28 marzo 1988;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pantalonificio Fiorentino*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 4 luglio 1982 al 4 giugno 1988:

periodo: dal 3 novembre 1990 al 2 maggio 1991;
CIPI 27 maggio 1982: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1983.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario - cartotecnico, operanti in comune di Ariccia (Roma), a decorrere dal 12 novembre 1982 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 29 aprile 1989 al 28 ottobre 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

14) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario - cartotecnico, operanti in comune di Ariccia (Roma), a decorrere dal 12 novembre 1982 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 29 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989,
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Eurotex*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 28 aprile 1984 al 10 gennaio 1989:

periodo: dal 10 gennaio 1991 al 9 luglio 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. - Maglificio Grazia Torino di Bucci Rosa & C.*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari), licenziati dal 21 ottobre 1987 al 22 ottobre 1988:

periodo: dal 18 ottobre 1990 al 17 aprile 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore strumenti musicali e loro accessori (codice ISTAT 492), operanti in Castelfidardo e Osimo (Ancona) a decorrere dal 13 giugno 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 12 marzo 1991 con effetto dal 1° gennaio 1990;
causa: crisi di settore.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore strumenti musicali e loro accessori (codice ISTAT 492), operanti in Castelfidardo e Osimo (Ancona) a decorrere dal 13 giugno 1988:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 14 dicembre 1990;
CIPI 12 marzo 1991: dal 1° gennaio 1990;
causa: crisi di settore.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore siderurgico, (codice ISTAT 221), operanti in comune di Salerno, a decorrere dal 31 dicembre 1987:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 12 marzo 1991: dal 21 dicembre 1987;
causa: crisi di settore.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore siderurgico (codice ISTAT 221), operanti in comune di Salerno, a decorrere dal 31 dicembre 1987:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 12 marzo 1991: dal 21 dicembre 1987;
causa: crisi di settore.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria (codice ISTAT 3.03.13), operanti in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 19 maggio 1989:

periodo: dal 19 novembre 1989 al 18 maggio 1989;
CIPI 12 marzo 1991: dal 19 maggio 1989;
causa: crisi di settore.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dufour*, con sede in Genova-Cornigliano e stabilimento di Genova-Cornigliano, licenziati dal 27 dicembre 1986 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 21 dicembre 1990 al 20 giugno 1991;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Galvani porcellane*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone, licenziati dal 1° aprile 1987:

periodo: dal 27 marzo 1990 al 26 settembre 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Alberici*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Gropello Cairoli (Pavia), licenziati dal 14 novembre 1988 al 12 giugno 1989:

periodo: dal 13 giugno 1989 al 12 dicembre 1989;
CIPI 27 ottobre 1988: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10845/39 del 30 novembre 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio triestino*, con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia, licenziati dal 1° gennaio 1989 al 5 luglio 1989:

periodo: dal 6 gennaio 1991 al 5 luglio 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dall'8 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ausatex*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (Udine), licenziati dal 27 febbraio 1986:

periodo: dal 27 agosto 1990 al 26 febbraio 1991;
CIPI 3 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 febbraio 1990.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tranceria veneta*, con sede in Marcon (Venezia) e stabilimento di Marcon (Venezia), licenziati dal 3 dicembre 1988 al 2 giugno 1989:

periodo: dal 3 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 12 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Morwen italiana*, con sede in Pian di Follo (La Spezia) e stabilimento di Pian di Follo (La Spezia), licenziati dal 21 marzo 1986:

periodo: dal 20 settembre 1990 al 19 marzo 1991;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 21 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

8) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.C.A. di Enzo Antonioli*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimenti di Rocca di Neto (Catanzaro) e S. Severina (Catanzaro), licenziati dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990:

periodo: dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.P.L.E.*, con sede in Merate (Como) e stabilimento di Merate (Como), licenziati dal 5 giugno 1986:

periodo: dal 6 giugno 1990 al 5 dicembre 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 5 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G.B. Galimberti e figli*, con sede in Osnago (Como) e stabilimento di Osnago (Como), licenziati dall'8 luglio 1986:

periodo: dal 6 luglio 1990 al 5 gennaio 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olmo Motors*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), licenziati dal 31 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 30 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1991.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gabar*, con sede in Costa di Rovigo (Rovigo) e stabilimento di Costa di Rovigo (Rovigo), licenziati dal 29 marzo 1990 al 28 settembre 1990:

periodo: dal 29 settembre 1990 al 28 marzo 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 1° aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Campanella cantieri navali*, con sede in Savona e stabilimento di Savona, licenziati dal 24 aprile 1990 al 23 ottobre 1990:

periodo: dal 24 ottobre 1990 al 23 aprile 1991;
CIPI 20 dicembre 1990: dal 27 agosto 1985;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Detroit Sem*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Monfalcone (Gorizia), licenziati dal 16 marzo 1983:

periodo: dal 19 gennaio 1990 al 18 luglio 1990;
CIPI 26 marzo 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Detroit Sem*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Monfalcone (Gorizia), licenziati dal 16 marzo 1983:

periodo: dal 19 luglio 1990 al 18 gennaio 1991;
CIPI 26 marzo 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Deferrari*, con sede in Savignone (Genova) e stabilimento di Savignone (Genova), licenziati dal 23 novembre 1984 al 14 febbraio 1988:

periodo: dal 13 agosto 1989 al 12 febbraio 1990;
CIPI 7 agosto 1982: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

91A1989

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990, il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, e il provvedimento n. 13/1991 del 24 aprile 1991, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 2 maggio 1991 e praticabili con la stessa decorrenza del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.480
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	315
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.105
Gasolio agricoltura	»	318
Petrolio agricoltura	»	307
Gasolio pesca e piccola marina	»	291
Petrolio pesca e piccola marina	»	281

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri (gasolio e olio combustibile fluido).

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.069	1.074	1.079	1.084	1.089
Petrolio (*)	»	794	799	804	809	814
Olio comb.le fluido	L./kg	582	587	592	597	602

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 31 luglio 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

91A2031

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca Credito agrario bresciano alla Bayerische Vereinsbank AG nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 23 aprile 1991 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca Credito agrario bresciano, con sede in Brescia, alla Bayerische Vereinsbank AG nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma, via Ferdinando di Savoia n. 8 - 8/*A*.

91A2026

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEL CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. *Orlando, 15/16*
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della** Gazzetta Ufficiale, **parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189